

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura
Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura
Ufficio Attività Faunistico Venatoria ed Ittico Sportiva
Piazza Torlonia 91
67051 AVEZZANO AQ
dpd023@pec.regione.abruzzo.it
antonella.gabini@regione.abruzzo.it

U

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0014331/2026 del 16/03/2026

Firmatario: PIERO GENOVESI

Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2026/27.

Istruttoria a cura del Gruppo di Lavoro pareri tecnico scientifici sui calendari venatori

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 0073170/26 del 23.02.2026, inerente all'argomento indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Premessa

ISPRA svolge a livello nazionale funzioni tecnico-scientifiche e agenziali nel settore ambientale e faunistico, è dotato di piena autonomia statutaria e regolamentare in base al decreto ministeriale 123 del 2010 e al decreto legislativo 218 del 2016 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. ISPRA ha ripreso le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed è caratterizzato da un'elevata specializzazione nel settore della conservazione e gestione della fauna, assicurando compiti di valutazione tecnico-scientifica per tutti gli organi centrali e locali dello Stato, monitorando le popolazioni animali, raccogliendo e fornendo dati e informazioni essenziali per valutare lo stato di salute degli ecosistemi e individuare potenziali problematiche legate alla presenza di determinate specie, anche al fine di mitigarne gli impatti sulle attività dell'uomo. Dal 1992 l'Istituto assicura l'espressione dei pareri previsti dall'art. 18 (specie cacciabili e periodi di attività venatoria) della legge 157/1992 con il contributo di ricercatori e tecnologi con elevate competenze tecnico-scientifiche nei diversi ambiti attinenti alla fauna.

Nell'ambito delle politiche per la conservazione e la gestione degli uccelli e dei mammiferi selvatici messe in atto dalle Amministrazioni regionali e dalle Province Autonome, i calendari venatori di cui alla citata legge 157/1992, art. 18, rappresentano uno dei provvedimenti più complessi e articolati, in grado di comportare numerose ricadute sulla conservazione sia delle specie oggetto di prelievo sia più in generale sul complesso della fauna omeoterma che risiede o transita in Italia, richiedendo valutazioni di scala nazionale e transnazionale.

Nell'espressione del proprio parere, ISPRA, oltre a fare riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ritiene opportuno e doveroso esprimere valutazioni tecniche che tengano conto dello specifico contesto ambientale dei territori amministrati dalle Regioni e dalle Province

Autonome, indicando possibili modifiche migliorative al quadro normativo sopra indicato, al fine di conseguire una più efficace gestione e tutela delle specie. Ciò anche in considerazione della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna, la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato, soprattutto per quanto riguarda la gestione regionale delle specie migratrici.

Sotto un profilo più propriamente tecnico, va altresì considerato come lo stato di conservazione di una determinata popolazione e il suo rischio di vulnerabilità dovuto a determinate minacce possano risultare anche significativamente diversi in funzione dell'ambito geografico e temporale considerato, compreso quello regionale. Ciò può accadere in particolare nel caso degli uccelli migratori, i quali per loro natura, con periodicità stagionale, compiono spostamenti anche dell'ordine di migliaia di chilometri attraversando territori molto diversi sotto il profilo non solo ambientale ma anche del regime di tutela accordato dalle norme locali e dei fattori di minaccia. In questi casi, la valutazione in ordine alla cacciabilità o meno di una determinata specie deve tenere in debito conto una pluralità di fattori non circoscrivibili al solo ambito locale proprio del territorio amministrato da una data Regione, ma devono derivare da una valutazione che tenga in considerazione anche i fattori di minaccia che agiscono sullo stato di conservazione a scala di intero areale distributivo. In questo senso appare importante la valutazione tecnica del loro *status* di conservazione generale.

In una logica volta ad assicurare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, relativamente al parere richiesto, ISPRA formula le proprie osservazioni sulle questioni ritenute meritevoli di maggiore attenzione, fornendo indicazioni e raccomandazioni anche al fine di evitare rischi di infrazioni comunitarie. Si ricorda che l'espressione del parere di ISPRA riveste valore obbligatorio, ma le indicazioni tecniche ivi contenute non sono vincolanti (ad esclusione che per l'eventuale proposta di prolungamento dell'attività venatoria alla prima decade di febbraio).

Normativa di riferimento e altri documenti di indirizzo

Per lo svolgimento delle istruttorie relative ai calendari venatori, ISPRA fa riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ai principi affermati nelle sentenze dell'Alta Corte di Giustizia Europea e della Giustizia Amministrativa, ai documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione Europea, nonché ai piani di gestione comunitari e nazionali.

Principali riferimenti comunitari

- Direttiva Uccelli 2009/147/CEE che ha modificato e sostituito la Direttiva 79/409/CEE
- Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Regolamento UE 2021/57 della Commissione per il bando delle munizioni al piombo nelle zone umide¹

¹ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj>

- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/715 della Commissione, del 7 aprile 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana²
- Sentenze della Corte di Giustizia Europea in materia di caccia e conservazione delle specie di uccelli e mammiferi³
- Documento della Commissione Europea "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"⁴
- Documento della Commissione Europea "Specie di uccelli cacciabili ai sensi della direttiva Uccelli - panoramica scientifica dei periodi di ritorno al luogo di nidificazione e di riproduzione negli Stati membri", più noto come *Key Concepts Document (KCD)*^{5,6}
- Piani di gestione europei per le specie cacciabili in stato di conservazione sfavorevole⁷
- Piani d'azione europei per le specie in cattivo stato di conservazione⁸
- Documenti prodotti dall'*EU Task Force on the Recovery of Bird Species*⁹
- Dossier dell'Agenzia Chimica Europea (ECHA) relativo al piombo nei pallini, nei proiettili e nell'attrezzatura da pesca¹⁰
- Documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*"¹¹
- Procedure EU Pilot e procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia.

²<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32025R0715>

³ https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/

⁴ <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/4b5dff4-369c-4c4b-a249-625adc2a7545>

⁵ https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d5f66cf5-5a6e-44f1-8e62-676d8431cd4f?p=1&n=10&sort=modified_DESC

⁶ https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d0c4d57d-5bd5-4132-a985-6504dfa269e2?p=1&n=10&sort=modified_DESC

⁷ <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/24eb3be3-5642-4a5d-9976-93048d8857fe?p=1>

⁸ <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/882eeeb3-86e9-4944-adbedf7001c5eb1?p=1>

⁹ <https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/2e8bdb2d-d948-4ce0-b16c-6c07b1e1fc62>

¹⁰ <https://echa.europa.eu/it/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights>

¹¹ <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6372>

Principali riferimenti nazionali

- Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
- Legge 131/2005 “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”
- Legge 248/2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, art. 11-*quaterdecies*, comma 5
- DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”¹²
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”¹³
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Politiche Agricole del 06/11/2012 “Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE”¹⁴
- Piani di gestione nazionali per le specie cacciabili in stato di conservazione sfavorevole¹⁵
- Piani d’azione nazionali per le specie in cattivo stato di conservazione¹⁶
- Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici¹⁷
- Dispositivi dirigenziali del Ministero della Salute prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMDS-P e prot. n. 1195 del 18/01/2022 e Ordinanza n.1/2026 del Commissario Straordinario alla peste suina africana con cui si adotta il “Piano di azione nazionale per la cattura, l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA 2026-28” (GU Serie generale n. 30 del 6/02/2026 – Allegato 1)¹⁸
- Legge 29/2022 (conversione del D.L. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA).”)¹⁹

¹²<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357!vig=2018-09-27>

¹³<https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.ambiente.tutela.territorio%3Adecreto%3A2007-10-17>

¹⁴ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_06_11_2012.pdf

¹⁵ <https://www.mase.gov.it/pagina/conservazione-e-gestione-delle-specie>

¹⁶ <https://www.mase.gov.it/pagina/conservazione-e-gestione-delle-specie>

¹⁷ <https://www.mase.gov.it/pagina/piano-di-azione-il-contrasto-degli-illeciti-contro-gli-uccelli-selvatici>

¹⁸https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/0/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20260206&numeroGazzetta=30&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&numPagina=3&edizione=0&elenco30giorni=true&home=

¹⁹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-04-07;29>

- Ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana” (GU Serie Generale n. 254 del 31-10-2025)²⁰
- Dispositivi dirigenziali del Ministero della Salute recanti ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria²¹
- Piano per la sorveglianza veterinaria del *West Nile Virus* (WNV), integrato nel documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025” (Rep. Atti n. 1 / CSR del 15 gennaio 2020)²².

Riferimenti tecnico-scientifici

Per le informazioni sullo stato di conservazione delle specie, ISPRA fa riferimento alle fonti disponibili più aggiornate, utilizzate anche per le valutazioni a scala continentale effettuate dalla Commissione Europea:

- *IUCN Red List*²³
- *European Red List of Birds 2021*²⁴
- *BirdLife International Data zone*²⁵
- *Art.12 reporting reference portal*²⁶
- *New assessment of bird species of European conservation concern (SPEC)*²⁷
- Lista Rossa Italiana dei vertebrati italiani²⁸
- Progetto *Farmland Bird Index (FBI)*²⁹

ISPRA, inoltre, tiene conto delle informazioni derivanti dalle pubblicazioni tecnico-scientifiche disponibili e dalle proprie banche dati, nonché dei dati trasmessi dalla Regione Abruzzo relativi alla gestione venatoria. In merito alla rendicontazione dei capi abbattuti, si invita codesta Amministrazione ad indicare se i dati di cerniere trasmessi si riferiscono all’insieme dei tesserini consegnati ai cacciatori o solamente ad una frazione di essi; in quest’ultimo caso sarebbe importante conoscere quale sia la rappresentatività del campione analizzato. Inoltre, sarebbe preferibile che tali dati venissero trasmessi annualmente a ISPRA anziché essere solamente pubblicati sulla piattaforma Artemide del sito web della Regione Abruzzo.

²⁰<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/31/25A05967/sg>

²¹ <https://www.resolveveneto.it/normativa-nazionale-influenza-aviaria>

²² <http://www.statoregioni.it/media/2371/p-1-csr-rep-n-1-15gen2020.pdf>

²³ <https://www.iucnredlist.org/>

²⁴ <https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/05/BirdLife-European-Red-List-of-Birds-2021.pdf.pdf>

²⁵ <http://datazone.birdlife.org/info/euroredlist2021>

²⁶ <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>

²⁷ Burfield I.J., Rutherford C.A., Fernando E., Grice H., Piggott A., Martin R.W., Balman M., Evans M.I., Staneva A. 2023. *Birds in Europe 4: the fourth assessment of Species of European Conservation Concern*. *Bird Conservation International*, 33, e66: 1–11.

²⁸ <https://www.iucn.it/pdf/Lista-Rossa-vertebratiitaliani-2022.pdf>

²⁹ <https://www.reterurale.it/farmlandbirdindex>

Di seguito vengono espresse valutazioni in ordine ad alcuni temi inerenti al calendario venatorio prospettato dalla Regione Abruzzo che, a parere di questo Istituto, non appaiono pienamente coerenti con le norme comunitarie e/o nazionali in materia o risultano non condivisibili sotto lo stretto profilo tecnico-scientifico. Per ciascun aspetto considerato si evidenziano in forma sintetica le motivazioni che danno adito a perplessità e si forniscono indicazioni circa le modifiche ritenute opportune per assicurare una gestione faunistico-venatoria che tenga conto dei principi tecnici e dei riferimenti normativi sopra richiamati. Gli argomenti non trattati o non commentati in questa sede vanno considerati condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

Per un approfondimento tecnico sulle motivazioni alla base dei rilievi formulati nel presente parere si rimanda al documento allegato (di seguito "Allegato I"). Lo scrivente Istituto resta disponibile per un confronto tecnico-scientifico su questi ed altri temi con il personale tecnico di codesta Amministrazione regionale.

CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- **Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria:** per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2026 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio *Columba palumbus* e degli ungulati.

Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili).

- **Quaglia *Coturnix coturnix*:** tenuto conto del *trend* negativo dei carniere realizzati in Abruzzo nel corso dell'ultimo decennio³⁰, si suggerisce di non consentire il prelievo di questa specie nella stagione venatoria 2026/27. Inoltre, considerato lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni nidificanti in Europa, il prelievo della quaglia dovrebbe essere subordinato all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo³¹. In ogni caso, la stagione venatoria di questa specie non dovrebbe iniziare prima del 1° ottobre.

- **Fagiano *Phasianus colchicus*:** l'inizio della stagione venatoria dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale.

- **Cesena *Turdus pilaris*, tordo sassello *Turdus iliacus* e tordo bottaccio *Turdus philomelos*:** non si condivide la scelta di prevedere periodi di caccia differenziati per specie, come i turdidi, caratterizzate

³⁰ Nei mesi di settembre e ottobre delle stagioni venatorie 2014/15 e 2015/16 sono state prelevate rispettivamente 1325 e 2747 quaglie, mentre negli stessi mesi delle stagioni 2023/24 e 2024/25 sono state prelevate 371 e 64 quaglie.

³¹<https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/24eb3be3-5642-4a5d-9976-93048d8857fe?p=1>

da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe; per un approfondimento su questo tema si rimanda all'Allegato I. Mentre si valuta positivamente la decisione di iniziare il prelievo dal 1° ottobre 2026 per tutte le specie, si considera inappropriato il termine scaglionato della stagione venatoria previsto da codesta Amministrazione. Tale termine non tiene conto della necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tutte le specie simili e non risulta idoneo a garantire la completa protezione di queste specie durante la migrazione prenuziale. Infatti, in base alla recente revisione del KCD³², l'inizio della migrazione prenuziale del tordo bottaccio cade nella seconda decade di gennaio, pertanto la stagione venatoria 2026/27 andrebbe chiusa al 10 gennaio. Per il tordo sassello e la cesena, invece, il nuovo calendario KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la stagione di caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe concludersi il 20 gennaio 2027³³. Tuttavia, in ragione della necessità precedentemente richiamata di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie simili che vengono cacciate con modalità analoghe³⁴, lo scrivente Istituto ritiene opportuno stabilire il termine della stagione venatoria per questi tre turdidi al 10 gennaio 2027. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea³⁵, potrebbe essere valutata qualora si accertasse, per il tordo bottaccio, che la migrazione prende avvio solo al termine della seconda decade di gennaio. In ogni caso, un eventuale prolungamento del prelievo delle tre specie oltre il 20 gennaio 2027 risulterebbe in contrasto con il comma 1**bis** dell'art. 18 della legge 157/1992 e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92) del 19.01.1994. Per maggiori informazioni sui criteri per la definizione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici si rimanda all'Allegato I.

- **Lepre comune** *Lepus europaeus*: per questa specie, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva. Molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Inoltre, andrebbero introdotte forme di caccia sostenibile, pianificando il prelievo sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carniere.

³² Si veda la nota del MASE n. 31729 del 19.02.2025

³³ Un recente studio basato sull'analisi delle osservazioni raccolte attraverso la piattaforma di *citizen science* Ornitho.it ha evidenziato come l'inizio della migrazione prenuziale della cesena sia anticipato alla II decade di gennaio (McKinlay S.E., Costanzo A., Celada C., Gustin M., Andreotti A., Serra L., Imperio S., Baillie S., Bairlein F, Spina F., Ambrosini R. 2025. *Phenology of migrating game birds in Italy based on citizen science data*. *Wildlife Biology* e01548). Tale circostanza rende necessario l'adozione di un approccio prudenziale nello stabilire la data di chiusura della caccia nei confronti di questa specie.

³⁴ In merito alla necessità di prevedere gli stessi tempi di caccia per specie simili si veda la sentenza del 19 gennaio 1994 della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92)

³⁵ Tale possibilità è subordinata all'accertamento che l'inizio di movimenti migratori si verifichi solo negli ultimi giorni della decade indicata nel KCD (si vedano il paragrafo 2.7.2 della Guida)

- **Beccaccia *Scolopax rusticola***: il prelievo della beccaccia non dovrebbe essere permesso successivamente al 10 gennaio 2027, poiché l'inizio della migrazione prenuziale indicato nel KCD corrisponde alla seconda decade di gennaio³⁶. Tuttavia, in linea generale si consiglia la chiusura della caccia al 31 dicembre 2026 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta. Codesta Amministrazione ha messo in atto un meccanismo per sospendere il prelievo della beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli e ha pubblicato i dati di carniere fino alla stagione 2025/26 sulla piattaforma Artemide del proprio sito web; inoltre, ha previsto di consentirne la caccia nel mese di gennaio solo negli ATC che attuino un programma di monitoraggio della specie e pianifichino il prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti nelle precedenti stagioni venatorie. Pertanto, questo Istituto ritiene possibile consentire il prolungamento della stagione di caccia alla beccaccia sino al 10 gennaio 2027 solamente in tali ATC. Si ricorda che un'ulteriore prosecuzione del prelievo venatorio oltre tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per maggiori informazioni sui criteri per la determinazione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici, si rimanda all'Allegato I. Si coglie l'occasione per evidenziare che i dati di carniere relativi alle ultime stagioni venatorie indicano abbattimenti di beccacce da appostamento³⁷; a tal proposito, si rammenta che in base alla legge 157/1992, art. 18, comma 8, "non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino". Tale prescrizione andrebbe riportata nel testo del calendario venatorio e andrebbe intensificata l'attività di vigilanza per garantirne il rispetto. In ultimo, si suggerisce di omettere la raccolta delle ali per la determinazione delle classi di età, in relazione sia alle problematiche sanitarie connesse alla manipolazione e alla spedizione delle ali (si consideri in particolare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria), sia alla scarsa affidabilità del metodo utilizzato per il riconoscimento delle classi di età su cui le analisi sono basate.

- **Cinghiale *Sus scrofa***: considerata la crescente diffusione della peste suina africana (PSA) in diverse regioni d'Italia, si consiglia di mantenere alta la soglia di attenzione per accertare la presenza dell'infezione sul territorio regionale, come peraltro correttamente previsto nella proposta di calendario venatorio. Per un approfondimento sul tema si rimanda all'Allegato I.

- **Beccaccino *Gallinago gallinago***: analogamente a quanto detto in precedenza per la beccaccia, i dati di carniere relativi alle ultime stagioni venatorie indicano anche abbattimenti di beccaccini da appostamento³⁸; pertanto, si ribadisce la necessità di riportare nel testo del calendario venatorio che

³⁶ L'inizio della migrazione riportata nel KCD (II decade di gennaio) è stata recentemente confermata da uno studio basato sull'analisi delle osservazioni raccolte attraverso la piattaforma di *citizen science* Ornitho.it (McKinlay S.E., Costanzo A., Celada C., Gustin M., Andreotti A., Serra L., Imperio S., Baillie S., Bairlein F., Spina F., Ambrosini R. 2025. *Phenology of migrating game birds in Italy based on citizen science data*. *Wildlife Biology* e01548)

³⁷ Durante la caccia da appostamento, a livello regionale sono state prelevate 57 beccacce nella stagione venatoria 2022/23, 89 nella stagione 2023/24, 129 nella stagione 2024/25 e 26 nella stagione 2025/26

³⁸ Durante la caccia da appostamento, a livello regionale sono stati prelevati 5 beccaccini nella stagione venatoria 2022/23, 10 nella stagione 2023/24, 18 nella stagione 2024/25 e 1 nella stagione 2025/26

“non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino” (ex legge 157/1992, art. 18, comma 8) e di intensificare l’attività di vigilanza.

- **Allodola** *Alauda arvensis*: l’inserimento dell’allodola tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27 va subordinato alla condizione che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure previste dal Piano di gestione nazionale³⁹, approvato il 15.02.2018, e che tali misure stiano favorendo la ripresa demografica di questo passeriforme. Tale esigenza deriva dal fatto che l’allodola si trova tuttora in uno stato di conservazione sfavorevole in Europa e in Italia; secondo il *Farmland Bird Index 2025*, a livello nazionale la popolazione nidificante ha subito una flessione del 53,78% nel periodo 2000-2025, anche se a livello regionale nel medesimo intervallo temporale la popolazione è risultata stabile.

Dal momento che il *trend* negativo della popolazione nidificante dell’allodola non ha dato segno di arrestarsi né in Italia, né in Europa, sarebbe opportuno prevedere una moratoria temporanea del prelievo venatorio, o in subordine, stabilire una forte limitazione del numero di capi abbattibili (non più di 5 capi al giorno e 25 capi a stagione per ciascun cacciatore, come peraltro previsto da codesta Amministrazione). La sospensione, tuttavia, appare più indicata rispetto alla limitazione dei carnieri, alla luce dell’esperienza maturata a livello internazionale nel caso della tortora selvatica *Streptopelia turtur* (si veda l’Allegato I). Il reinserimento dell’allodola tra le specie cacciabili dovrebbe comunque restare subordinato all’esito positivo dei monitoraggi che verranno realizzati in Italia e negli altri paesi dai quali originano gli individui che raggiungono il nostro paese nel corso della migrazione.

CAPO B) ESERCIZIO DELLA CACCIA - OBBLIGHI - DIVIETI

- **Carniere giornaliero e stagionale**: si ribadisce quanto espresso nei pareri degli scorsi anni; nel caso delle specie stanziali, come la lepre, la coturnice e la starna, il prelievo dovrebbe essere consentito sulla base di piani di prelievo nei quali dovrebbero essere specificate la quantità di capi abbattibili complessivamente e le modalità di assegnazione ai singoli cacciatori delle singole quote. Per tutte le altre specie (non solo quelle elencate nella proposta di calendario venatorio), sarebbe opportuno indicare un limite di carniere stagionale per cacciatore. Fissare un tetto massimo ai prelievi risulta utile soprattutto nel caso di *taxa* sottoposti ad un’intensa attività venatoria, come il colombaccio e i turdidi e/o caratterizzate da uno *status* sfavorevole. Per stabilire il limite di carniere stagionale, si suggerisce di prendere a riferimento le statistiche degli abbattimenti riferite alle precedenti stagioni di caccia.

Nel caso degli uccelli acquatici, si rileva una forte discrepanza tra il numero di capi abbattuti nel corso delle passate stagioni di caccia e i limiti dei carnieri indicati nella bozza di calendario venatorio; questi ultimi sono talmente elevati da risultare di fatto inefficaci. In una realtà territoriale come quella abruzzese, dove le zone umide sono poche e di ridotta estensione, la pianificazione del prelievo venatorio dovrebbe avvenire attraverso un approccio volto a ridurre il disturbo arrecato dalla caccia

³⁹https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_gestione_allodola_CSR_15_02_2018.pdf

agli uccelli acquatici piuttosto che alla sola limitazione del carniere individuale. Per questo sarebbe necessario regolamentare la caccia nelle poche aree idonee per gli uccelli acquatici, stabilendo, oltre ai limiti di carniere, limitazioni nelle forme e nei tempi di prelievo atte a consentire la sosta e lo svernamento dei soggetti migratori. Ciò determinerebbe effetti positivi non solo sui contingenti di uccelli acquatici presenti in regione, ma anche sugli stessi carnieri dei cacciatori.

Per la beccaccia si suggerisce di abbassare il limite giornaliero da 5 a 3 capi fino al 31 dicembre.

- **Allenamento e uso dei cani:** l'inizio dell'attività di addestramento cani prevista al 22 agosto 2026 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti; in particolare si invita codesta Amministrazione a vietare la suddetta attività nel tardo pomeriggio.

Per quanto riguarda le aree cinofile temporanee (art. 18 LR 10/2004), considerato che tali istituti non sono previsti dalla normativa nazionale e che la loro istituzione è delegata agli ambiti territoriali di caccia, si ritiene opportuno che le attività al loro interno vengano concluse al 15 febbraio per rispettare l'indicazione "*salvo i periodi riproduttivi delle singole specie*" prevista nella normativa regionale. Inoltre, le aree importanti per la fauna selvatica, quali ad esempio ZPS, aree di presenza dell'orso marsicano, aree di sovrapposizione tra lepre italiana e lepre europea (allegato II) e distretti di gestione della coturnice, non dovrebbero essere interessate da tali istituti.

- **Divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati:** si condivide la scelta compiuta da codesta Amministrazione di vietare l'utilizzo e il trasporto delle munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati; tale divieto tuttavia dovrebbe essere esteso anche alla caccia al cinghiale praticata con l'impiego di cani, dal momento che questa forma di prelievo risulta molto praticata e la semplice raccomandazione all'utilizzo delle munizioni alternative non si è dimostrata essere una misura adeguata per superare l'impiego del piombo⁴⁰.

Le problematiche legate all'uso del piombo nelle munizioni risultano particolarmente gravi in Abruzzo. Numerosi studi condotti da diversi gruppi di ricerca attivi in varie parti del mondo hanno dimostrato in modo inequivocabile come l'utilizzo di munizioni al piombo durante l'attività di caccia e controllo faunistico sia causa di avvelenamento (saturnismo) per molti uccelli da preda, incluse specie di elevato valore conservazionistico ed ecologico, come le aquile e gli avvoltoi; inoltre può rappresentare un fattore di rischio per predatori terrestri, come l'orso bruno *Ursus arctos*. Nel corso dell'ultimo decennio, l'impatto delle munizioni al piombo sui grandi rapaci è stato confermato anche in ambito locale: su 53 aquile e avvoltoi⁴¹ rinvenuti morti o debilitati sul territorio del Lazio e

⁴⁰ Green R.E., Taggart M.A., Pain D.J., Clark N.A., Clewley L., Cromie R., Green R.M.W., Guiu M., Huntley B., Huntley J., Leslie R., Porter R., Roberts J., Robinson J.A., Robinson R.A., Sheldon R., Smith K.W., Smith L., Spencer J., Stroud D. 2023. Voluntary transition by hunters and game meat suppliers from lead to non-lead shotgun ammunition: changes in practice after three years. *Conservation Evidence*, 20: 1-7. <https://doi.org/10.52201/cej20/oqwu5273>

⁴¹ Sono dati riferiti a due specie: aquila reale *Aquila chrysaetos* e grifone *Gyps fulvus*

dell'Abruzzo e sottoposti ad analisi⁴², almeno 23 (43,4%) sono risultati contaminati⁴³. Un'incidenza così elevata di casi è in grado di influenzare negativamente la dinamica di popolazione di queste specie⁴⁴, vanificando in larga misura le azioni messe in atto a vari livelli per garantirne la conservazione. Inoltre, la contaminazione da piombo nei rapaci rappresenta un campanello d'allarme anche per la salute umana, dal momento che i frammenti di piombo contenuti nelle carni degli animali abbattuti durante l'attività venatoria costituiscono un fattore di rischio anche per i consumatori di selvaggina⁴⁵. In base ad uno studio realizzato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), l'esposizione al piombo è da 4,7 a 7,7 volte più alta negli adulti che consumano con alta frequenza elevati quantitativi di carne di selvaggina rispetto alla popolazione generale⁴⁶. Per un approfondimento sugli impatti determinati dal piombo nelle munizioni da caccia sulla fauna, sull'ambiente e sulla salute umana si rimanda all'Allegato I. D'altra parte, va rilevato come munizioni alternative per il prelievo degli ungulati siano disponibili da anni non solo per la caccia di selezione praticata con carabine a canna rigata, ma anche per la caccia al cinghiale in braccata esercitata con fucili a canna liscia⁴⁷.

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene che il divieto di uso e trasporto sui luoghi di caccia delle munizioni contenenti piombo previsto da codesta Amministrazione per il prelievo selettivo degli ungulati e per la caccia nelle zone umide dovrebbe essere esteso in tempi rapidi a tutte le forme di prelievo, sia nell'ambito dell'attività venatoria che delle attività di controllo faunistico, seguendo le indicazioni date dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA); per maggiori dettagli si veda l'Allegato I. Contestualmente si suggerisce di svolgere azione di informazione e sensibilizzazione verso i cacciatori, nonché verso il personale tecnico preposto alla gestione venatoria e alla vigilanza.

Per quanto riguarda le limitazioni all'uso del piombo introdotte al Capo C) della proposta di calendario per la tutela del grifone *Gyps fulvus* e del nibbio reale *Milvus milvus*, si ribadisce che tali misure, sebbene apprezzabili, risultano insufficienti per prevenire il rischio di saturnismo per queste specie. I

⁴² Per dettagli sulle modalità di raccolta e analisi dei campioni si rimanda a Bassi E., Facchetti R., Ferloni M., Pastorino A., Bianchi A., Fedrizzi G., Bertoletti I., Andreotti A. 2021. *Lead contamination in tissues of large avian scavengers in south-central Europe. Science of The Total Environment* 778: 146130. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146130>

⁴³ L'incidenza reale è certamente superiore a quella rilevata perché da diversi soggetti è stato possibile ottenere un solo tessuto. In realtà, per comprendere se un individuo è stato esposto al piombo sarebbe necessario effettuare analisi su più tessuti (sangue, fegato, reni, cervello, ossa). Ad esempio, bassi livelli di piombo nelle ossa rivelano che il soggetto non è stato esposto al piombo in tempi passati, ma non permettono di capire se si è verificato un avvelenamento nel corso delle ultime settimane di vita dell'animale

⁴⁴ Green R.E., Pain D.J., Krone O. 2022. *The impact of lead poisoning from ammunition source on raptor populations in Europe. Science of The Total Environment* 823: 154017. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154017>

⁴⁵ Lenti A., Menozzi A., Fedrizzi G., Menotta S., Lemmi T., Galletti G., Serventi P., Bertini S. 2021. *Lead Levels in Wild Boar Meat Sauce (Ragù) Sold on the Italian Market. Int J Environ Res Public Health* 18(8): 3989. doi: 10.3390/ijerph18083989

⁴⁶ EFSA 2025. EFSA scientific report on dietary exposure to lead in the European population. *EFSA Journal* 23(8): e9577. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9577>

⁴⁷ Per quanto noto allo scrivente Istituto, gli armieri italiani da diversi anni producono due tipi di cartucce a palla unica (*slug*), realizzate con una lega speciale e con acciaio, in grado di assicurare prestazioni balistiche adeguate; a questi si aggiungono altri modelli immessi sul mercato da produttori esteri

grifoni effettuano la ricerca del cibo in un territorio molto più vasto rispetto a quello inserito all'interno dei siti della Rete Natura 2000, pertanto il divieto di munizionamento contenente piombo andrebbe esteso a tutto il territorio regionale. Inoltre, soprattutto nel caso del nibbio reale, considerate le abitudini alimentari di questo uccello da preda che si nutre anche di animali di piccola taglia, il bando dovrebbe essere esteso anche al munizionamento spezzato.

CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE

Per questa specie, classificata come *Vulnerable* e *Near Threatened* rispettivamente nella lista rossa italiana e in quella europea e come SPEC1 a causa del decremento osservato a livello continentale, l'inserimento nell'elenco delle specie cacciabili in regione nella stagione venatoria 2026/27 resta subordinato al ricevimento di informazioni che illustrino le attività intraprese da codesta Amministrazione per attuare le misure di tutela e miglioramento dell'habitat previste dal Piano di gestione nazionale approvato dalla Conferenza Stato-Regioni⁴⁸. A proposito dell'immissione in natura di soggetti di allevamento, tale Piano prevede che possano essere rilasciati solamente soggetti geneticamente puri allo scopo di preservare le popolazioni selvatiche autoctone. Poiché al momento non esistono allevamenti in Italia che dispongono di individui su cui siano stati effettuati controlli genetici, è necessario proibire sull'intero territorio abruzzese l'immissione di coturnici nate in cattività.

Si evidenzia, inoltre, che il Piano di gestione per la specie, vieta l'immissione nel territorio di esemplari di coturnice orientale *Alectoris chukar* in quanto specie alloctona, e della pernice rossa *Alectoris rufa*, in quanto l'Abruzzo è esterno all'areale originario di questo *taxon*.

CAPO F) CACCIA ALLA LEPRE

- **Aree di sovrapposizione di lepre italiana *Lepus corsicanus* e lepre europea *Lepus europaeus*:** come correttamente indicato da codesta Amministrazione, le aree di simpatria delle due specie del genere *Lepus*, all'interno delle quali è vietato il prelievo venatorio della lepre europea, sono situate nei seguenti comuni:

- Anversa degli Abruzzi;
- Pettorano sul Gizio
- Rocca Pia;
- Rivisondoli;
- Villavallelonga.

Per un maggiore dettaglio si rimanda alla cartografia riportata nell'Allegato II. Per dare attuazione al Piano d'azione nazionale redatto da ISPRA⁴⁹, in tali aree, oltre a prevedere il divieto di caccia per la

⁴⁸https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_gestione_coturnice_CSR_15_02_2018.pdf

⁴⁹<https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/piano-dazione-nazionale-per-la-lepre-italica-lepus>

lepre europea, sarebbe necessario adottare interventi di miglioramento ambientale, attuare un monitoraggio sanitario e svolgere azioni per la prevenzione del bracconaggio.

Si confermano le aree di prelievo sperimentale della lepre europea sono estese ai seguenti comuni:

- Anversa degli Abruzzi
- Bugnara
- Castel di Ieri
- Castelvechio Subequo
- Cocullo
- Colle Longo
- Gagliano Aterno
- Goriano Sicoli
- Introdacqua
- Luco dei Marsi
- Pettorano sul Gizio
- Rocca Pia
- Secinaro
- Trasacco
- Villavallelonga

CAPO G) CACCIA E GESTIONE DELLA STARNA

- **Caccia e immissioni di starna *Perdix perdix***: il prelievo dovrebbe essere autorizzato solo in presenza di popolazioni stabili sul territorio, mediante piani di abbattimento determinati sulla base del monitoraggio delle popolazioni (conteggi primaverili e verifica del successo riproduttivo in estate). Per quanto concerne l'immissione di starne in natura, si ritiene che gli unici rilasci ammissibili possano essere effettuati nell'ambito di programmi di reintroduzione che prevedano adeguati controlli sanitari e che siano finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autosufficienti.

CAPO H) AMMISSIONI - TESSERINO UNICO - PIATTAFORMA INFORMATICA

- **Mobilità venatoria e registrazione dei prelievi effettuati fuori regione**: si raccomanda di limitare la mobilità venatoria all'interno della regione e di mantenere bassa la quota di cacciatori residenti in altre regioni ammessi ad esercitare l'attività venatoria in Abruzzo. Il legame al territorio, infatti, è un presupposto essenziale per favorire il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico e deve essere perseguito non solo nel caso di chi esercita la caccia alla fauna stanziale, ma anche di chi si dedica al prelievo degli uccelli migratori.

Si segnala, inoltre, l'esigenza che i capi abbattuti fuori regione vengano riportati sul tesserino venatorio con una modalità che permetta di risalire all'ambito territoriale di gestione in cui sono stati prelevati; allo stesso tempo, occorre che codesta Amministrazione acquisisca i dati degli abbattimenti effettuati in Abruzzo da cacciatori con residenza venatoria in altra regione. Tale esigenza è funzionale

al rispetto degli obblighi di rendicontazione derivanti dalla direttiva 2009/147/CE e dal decreto del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Politiche Agricole del 06/11/2012.

CAPO I) OBBLIGHI DEL CACCIATORE

- **Segnalazione a ISPRA di uccelli inanellati:** si suggerisce di aggiungere l'indirizzo e-mail dell'ISPRA per segnalare il ritrovamento di uccelli inanellati: recoveries@isprambiente.it

VALUTAZIONI SU ALTRI TEMI DI PARTICOLARE RILIEVO

- **Influenza aviaria:** i ritrovamenti in Europa ed in Italia di uccelli selvatici risultati positivi al test dell'influenza aviaria, nella variante pericolosa per l'uomo, ha portato il Ministero della Salute a intensificare la sorveglianza sul territorio nazionale e ad adottare alcuni provvedimenti precauzionali. Tra questi vi è la regolamentazione dell'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi per la caccia agli uccelli acquatici e il divieto del "rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento e pronta caccia"⁵⁰. Pertanto, nel calendario venatorio regionale andrebbero riportate le seguenti disposizioni fornite dal Ministero della Salute al fine di garantire la sicurezza del cacciatore e limitare la diffusione del virus.

Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:

a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;

b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;

c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);

d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;

e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del'8/12/2021;

⁵⁰ Sono escluse le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità e per le esercitazioni di cani da caccia. I Servizi Veterinari delle Regioni potranno valutare eventuali deroghe sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica

f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.


I cacciatori devono collaborare con i servizi veterinari delle AUSL per la sorveglianza nei confronti di HPAI mettendo a disposizione gli animali che sono stati abbattuti in caccia per l'esecuzione dei prelievi necessari.

- **Trasmissione delle relazioni sull'attività di vigilanza:** si coglie l'occasione per segnalare che da tempo ISPRA non ha ricevuto informazioni sull'attività di vigilanza venatoria svolta in regione. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 33 della legge 157/1992 tali informazioni andrebbero rendicontate annualmente, si invita codesta Amministrazione a trasmettere tali dati, utili ai fini di valutare le modalità di gestione della caccia e l'impatto sulle specie cacciabili nel territorio regionale.

In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerrebbe di ricevere copia del calendario venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE
DELL'AREA PER L'AVIFAUNA MIGRATRICE



(Dott. Lorenzo Serra)

Rif. Int. 9622/2026
N. 2 allegati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DELLA FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi
(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente alla partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle performances organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente di compilare il questionario inerente al gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it> selezionando la struttura BIO-AVM, servizio erogato: Pareri tecnici.

ALLEGATO I

Nel presente allegato si forniscono approfondimenti tecnici su alcuni argomenti di particolare rilievo trattati nel parere espresso in merito al calendario venatorio della Regione Abruzzo.

Il caso della tortora selvatica *Streptopelia turtur* come esempio per favorire la ripresa demografica dell'allodola *Alauda arvensis*

Da tempo le popolazioni di tortora selvatica versano in uno stato di conservazione sfavorevole; per questo motivo la specie è stata oggetto di un piano di gestione europeo¹ e di un piano nazionale². Sulla base dei parametri demografici registrati negli scorsi anni, a livello comunitario nel 2021 si è deciso di introdurre un divieto di caccia temporaneo per la popolazione che migra lungo la *flyway* occidentale e una limitazione del numero di capi prelevabili per la popolazione che segue la *flyway* centro-orientale³. I dati raccolti nel corso delle stagioni⁴ riproduttive successive all'introduzione di queste misure hanno indicato come il bando si sia rivelato efficace, a differenza della restrizione del numero di capi abbattibili (Fig. 1).

¹ <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/24eb3be3-5642-4a5d-9976-93048d8857fe?p=1>

² https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/PCM_CSR_Atto_Rep_23_02_03_20_22_piano_piano_gestione_nazionale_tortora_selvatica.pdf

³ L'Italia è interessata sia dalla *flyway* occidentale (Val d'Aosta, Piemonte e Liguria) sia da quella centro-orientale (le restanti regioni)

⁴ dati del *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS), riportati nei documenti del 10° *meeting della TFRB*, tenutosi in data 05.03.2025

https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/feaf1493-6c04-4758-85b3-a97923a76733?p=1&n=10&sort=modified_DESC




Fig. 1. *Trend di lungo periodo (1998-2024) delle popolazioni di tortora selvatica che migrano seguendo la flyway occidentale (linea blu) e quella centro-orientale (linea marrone). Sull'asse delle ordinate è riportata la dimensione della popolazione, espressa in milioni di coppie riproduttive, sull'asse delle ascisse è indicato l'anno. Le barre degli errori indicano intervalli di confidenza del 95%. Dati del Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS) riportati nei verbali del 10° Meeting della Task Force on the Recovery of Birds (TFRB)*

La popolazione che migra lungo la *flyway* occidentale, dopo tre anni di interdizione del prelievo venatorio, ha mostrato significativi segnali di ripresa e nel 2024 ha raggiunto i livelli numerici più alti dal 2009⁵. L'efficacia del bando è stata anche confermata dai dati raccolti in Spagna e in Francia, dove si è assistito ad un incremento del tasso di sopravvivenza: la *Task Force on the Recovery of Birds* (TFRB) ha ritenuto che la crescita della popolazione sia stata indotta da una diminuzione della mortalità di giovani e adulti a seguito della moratoria della caccia. La ripresa demografica osservata negli ultimi tre anni è stata sufficiente a cambiare il *trend* nel breve periodo che è passato da "in declino moderato" nel biennio 2022-2023 a "in aumento moderato" nel 2024 (Fig. 2).

⁵ https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/1dfca009-9df9-441f-98f7-52742758baa3?p=1&n=10&sort=modified_DESC




Fig. 2. Confronto tra i *trend* di breve periodo (10 anni) negli intervalli temporali 2012-21 e 2015-24 della popolazione di tortora selvatica che migra seguendo la *flyway* occidentale. La linea rossa indica il livello a cui si raggiunge la stabilità della popolazione. Le barre degli errori indicano intervalli di confidenza del 95%.

Dati del *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS) riportati nei verbali del 10° *Meeting* della *Task Force on the Recovery of Birds* (TFRB)

Al contrario, la popolazione della *flyway* centro-orientale ha continuato a diminuire, raggiungendo il valore minimo dell'intera serie storica nel 2024 (Fig. 1). Il *trend* nel breve periodo ha avuto un peggioramento, passando da "stabile" a "in declino moderato" (Fig. 3).

Questi risultati sono in linea con le previsioni dei modelli demografici messi a punto di recente⁶; tali modelli evidenziano come il miglioramento dei tassi di sopravvivenza di giovani e adulti (due parametri che influenzano maggiormente la crescita di una popolazione) produca un effetto immediato a livello demografico.




Fig. 3. Confronto tra i *trend* di breve periodo (10 anni) negli intervalli temporali 2012-21 e 2015-24 della popolazione di tortora selvatica che migra seguendo la *flyway* centro-orientale.

La linea rossa indica il livello a cui si raggiunge la stabilità della popolazione. Le barre degli errori indicano intervalli di confidenza del 95%.

Dati del *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS) riportati nei verbali del 10° *Meeting* della *Task Force on the Recovery of Birds* (TFRB)

⁶ Per maggiori informazioni si rimanda a <https://pecbms.info/wp-content/uploads/2024/05/td-2024-w-flyway.pdf>

Alla luce dei risultati ottenuti sulla tortora selvatica, la moratoria temporanea del prelievo venatorio dell'allodola unitamente all'implementazione delle azioni previste dal Piano di gestione nazionale potrebbe garantire una ripresa demografica delle popolazioni nidificanti e svernanti nel nostro Paese. Tali circostanze sono propedeutiche a pianificare una gestione venatoria sostenibile di questo passeriforme.

**Considerazioni sul processo di aggiornamento del *Key Concepts Document (KCD)* ^{7,8}
e sulle date di chiusura della stagione venatoria per gli uccelli
con particolare riferimento alle specie migratrici**

α. Procedura adottata per la determinazione delle date di inizio della migrazione

L'istruttoria effettuata da ISPRA per l'aggiornamento del KCD si è conformata alle indicazioni ricevute dal MASE in merito:

- alle specie da analizzare più approfonditamente;
- all'ambito territoriale da considerare;
- alle modalità di confronto con le parti interessate;
- alle modalità di confronto con la Commissione Europea e gli altri Stati Membri.

Durante l'intero processo di aggiornamento, il MASE ha mantenuto un costante contatto con ISPRA per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e assicurare che la raccolta e l'analisi dei dati avvenissero con la massima trasparenza e condivisione con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, le Amministrazioni Regionali e con le Associazioni Ambientaliste e Venatorie.

La documentazione prodotta al termine dell'istruttoria è stata inviata al MASE⁹ e da questo a Regioni e Province Autonome, Associazioni Ambientaliste e Venatorie. I risultati dell'analisi sono stati presentati da ISPRA e discussi pubblicamente il 17.10.2018 presso l'Auditorium del Ministero.

Su richiesta delle Associazioni Venatorie, in data 19.10.2018, in presenza di funzionari del Ministero, si è tenuta una riunione ristretta durante la quale si è avuto un confronto tecnico tra i ricercatori di ISPRA ed esperti individuati dal mondo venatorio.

Successivamente, il 26.10.2018 presso il MASE si è tenuta una seconda riunione allargata ai medesimi soggetti invitati nell'incontro del 17 ottobre, durante la quale ISPRA ha fornito le proprie controdeduzioni alle obiezioni presentate dalle Associazioni Venatorie e da alcune Regioni, basate sulla presentazione di studi e pubblicazioni. Tali controdeduzioni sono state trasmesse in forma scritta

⁷https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d5f66cf5-5a6e-44f1-8e62-676d8431cd4f?p=1&n=10&sort=modified_DESC

⁸https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d0c4d57d-5bd5-4132-a985-6504dfa269e2?p=1&n=10&sort=modified_DESC

⁹ nota ISPRA prot. n. 58264 del 03.10.2018

da ISPRA¹⁰. Le note dell'incontro ed il database da inviare alla Commissione Europea sono stati trasmessi dal MASE a Regioni, Associazioni Ambientaliste, Associazioni Venatorie e ISPRA¹¹. Il database compilato da ISPRA è stato inviato al Ministero¹² che lo ha formalmente trasmesso alla Commissione Europea.

Da quanto sopra si evince la piena disponibilità che ISPRA ha sempre avuto a confrontarsi sul piano tecnico con tutti i portatori di interesse nelle forme e nei modi indicati dal MASE.

I contributi tecnici presentati dalle Amministrazioni regionali e dagli *stakeholder* in sede di confronto sono stati esaminati attentamente, ma non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare un inizio più tardivo dei movimenti di migrazione prenuziale. Come noto, infatti, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che va garantita la “*complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision*”¹³. Ciò comporta che, nel caso di movimenti migratori più anticipati di talune popolazioni o in determinate aree del Paese, la data di inizio migrazione va fissata in accordo con tali movimenti, anche se in altri contesti geografici la partenza dalle aree di svernamento risulta posticipata.

b. Discrepanze tra i periodi indicati dagli Stato Membri

L'esistenza di discrepanze tra i periodi di inizio della migrazione fornite da Paesi ad analoghe latitudini è insita nel metodo adottato dalla Commissione che ha mantenuto un approccio a scala nazionale anziché cogliere l'opportunità di seguire un approccio di popolazione lungo le rotte di migrazione (*flyway*), per descrivere un processo biologico che per definizione è transfrontaliero.

Il MASE ha cercato di superare tale logica sostenendo la redazione dell'Atlante Europeo della Migrazione¹⁴ ed erogando un finanziamento *ad hoc* pari a un milione di Euro al Segretariato della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici (CMS).

Seguendo l'invito della Commissione Europea ad organizzare incontri tecnici mirati a chiarire le ragioni delle discrepanze presenti tra Paesi confinanti, in data 10/11.07.2019 ISPRA ha partecipato ad un incontro tra esperti italiani e francesi per esaminare in dettaglio i dati disponibili relativamente ad alcune specie di particolare interesse (*Alzavola Anas crecca*, *Beccaccia Scolopax rusticola*, *Cesena Turdus pilaris*, *Tordo bottaccio T. philomelos* e *Tordo sassello T. iliacus*). A seguito del confronto, è risultato chiaro come i due Stati Membri abbiano interpretato in modo differente il dettato della direttiva 2009/147/CE¹⁵. La Francia ha individuato, come data di inizio della migrazione prenuziale, il

¹⁰ nota ISPRA prot. n. 62159 del 26.10.2018

¹¹ nota PNM registro Ufficiale U.0025634 del 05.11.2018

¹² nota ISPRA prot. n. 63784 del 05.10.2018

¹³ sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994, Causa C-435/92

¹⁴ Spina F., Baillie S.R., Bairlein F., Fiedler W., Thorup K. 2022. *The Eurasian African Bird Migration Atlas*, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022

¹⁵ Andreotti A., Aradis A., Assandri G., Bazzi G., Cecere J.G., Ferri A., Imperio S., Marcon A., Nardelli R., Pirrello S., Raganella Pelliccioni E., Spina F., Serra L. 2023. *The need for a flyway approach in defining the onset of prenuptial migration of huntable bird species across Europe*. *Ibis*. doi: 10.1111/ibi.132

momento in cui gli spostamenti migratori interessano una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese. Inoltre, nel far questo, non ha considerato i dati riferiti alle regioni più meridionali del proprio territorio (soprattutto la Corsica) e ha applicato soglie di variazione superiori al 5% della popolazione per i risultati dei censimenti visivi. La metodologia seguita dall'Italia, invece, ha portato ad individuare i movimenti migratori più precoci presenti sul territorio, in aderenza al dettato dell'art. 7, comma 4 della direttiva 2009/147/CE, nonché a quanto indicato nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* della UE e dalla Corte di Giustizia Europea. I dati italiani, peraltro, hanno trovato piena conferma dal modulo *"Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC"* dell'Atlante Europeo della Migrazione degli Uccelli¹⁶. In tale modulo sono state elaborate mappe isocrone della migrazione per ciascuna specie cacciabile nell'Unione Europea utilizzando un modello innovativo¹⁷ (Fig. 4).




Fig. 4. Modellizzazione dell'inizio della migrazione prenuziale del tordo bottaccio basata su dati di inanellamento, tratta dall'Atlante Europeo della Migrazione degli Uccelli.

La mappa mostra le decadi in cui il 5% degli individui sono in migrazione (n = 54.448). I colori rappresentano le decadi, le linee rappresentano le isocrone.

La mappa mostra un fronte di migrazione che avanza più precocemente nelle zone con il clima mitigato dal mare.

A seguito dell'aggiornamento del KCD del 2025, l'inizio della migrazione prenuziale in Italia corrisponde alla seconda decade di gennaio (JAN2 = gennaio 2)

Per ridurre le discrepanze esistenti con altri Paesi, nel corso del 2024 il MASE ha proposto alla Commissione Europea di apportare modifiche alle decadi indicate nell'aggiornamento del 2021 del KCD per quattro specie (alzavola, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello). La proposta si è basata su

¹⁶ Bairlein F., Mattig F., Ambrosini R. 2022. *Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC*. In Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F., Fiedler, W., Thorup, K. (eds) *The Eurasian African Bird Migration Atlas*, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022

¹⁷ Ambrosini R., Imperio S., Cecere J., Andreotti A., Serra L., Spina F., Fattorini N., Costanzo A. 2023. *Modelling the timing of migration of a partial migrant bird using ring encounters: a case study with the Song Thrush in Italy*. *Mov. Ecol.* 11: 47. <https://doi.org/10.1186/s40462-023-00407-z>

un'interpretazione più estensiva delle risultanze dell'Atlante Europeo della Migrazione. In particolare, il Ministero ha proposto di far coincidere la decade di inizio della migrazione prenuziale con la seconda isocrona che ricade sul territorio italiano anziché con la prima. Tale scelta è stata compiuta per avere la piena certezza che nell'intervallo di tempo considerato i movimenti degli uccelli fossero diretti verso i quartieri di nidificazione. La Commissione Europea in data 14.02.2025 ha accolto la proposta italiana, per cui attualmente le decadi in cui risulta l'inizio della migrazione corrispondono a gennaio 2 per il tordo bottaccio e gennaio 3 per l'alzavola, la cesena e il tordo sassello. Si veda la nota del MASE n. 31729 del 19.02.2025.

c. Definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria

Per la definizione delle date di apertura e di chiusura della stagione venatoria, nel proprio parere ISPRA prende a riferimento i periodi riportati nel documento "Specie di uccelli cacciabili ai sensi della direttiva Uccelli - panoramica scientifica dei periodi di ritorno al luogo di nidificazione e di riproduzione negli Stati membri", più noto come *Key Concepts Document* (KCD) pubblicato dalla Commissione Europea nel 2021 e aggiornato per l'Italia nel 2025. Come dettagliato in precedenza, tali periodi sono stati definiti al termine di una lunga istruttoria coordinata in Italia dal MASE.

Al momento lo scrivente Istituto non ravvisa vi siano i presupposti per modificare i riferimenti temporali riportati nel KCD sulla base di nuove ricerche o specificità regionali; ciò per le ragioni di seguito dettagliate.

1) La definizione dei periodi sensibili necessita di un'approfondita istruttoria *ad hoc*, diversa da quella richiesta per l'espressione del parere sui calendari venatori. Per aggiornare il KCD occorre analizzare contestualmente tutte le fonti di dati disponibili. La circostanza che in un singolo studio non siano stati rilevati soggetti in migrazione attiva prima di una certa data non implica in modo automatico l'assenza di movimenti migratori in un periodo antecedente. Il mancato rilevamento può essere dovuto a diversi fattori (ad esempio il ridotto numero di individui campionati¹⁸, o il metodo di rilevamento e/o l'area di studio non idonei ad individuare i migratori precoci). D'altra parte, per ottenere un quadro aggiornato e obiettivo della situazione, occorre considerare tutte le nuove fonti di informazioni disponibili (si vedano ad esempio le elaborazioni prodotte da Bairlein et al. 2022 nell'ambito dell'Atlante Europeo della Migrazione). Ciò comporta un'istruttoria complessa che non si concilia con i tempi ristretti entro cui ISPRA è chiamato ad esprimere il proprio parere sui calendari venatori.

2) La definizione dei periodi sensibili non può avvenire in forma parcellizzata per ambiti territoriali circoscritti alle singole regioni amministrative. La "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", redatta dalla Commissione

¹⁸Gli studi di telemetria satellitare ad oggi non consentono di ottenere informazioni attendibili sull'inizio dei movimenti prenuziali, a causa del basso numero di individui marcati sul territorio nazionale ogni anno e, soprattutto, a causa dell'impatto che la strumentazione satellitare utilizzata sino ad ora può determinare sulle condizioni fisiche degli uccelli (si veda ad esempio Bodey T.W., Cleasby I.R., Bell F., Parr N., Schultz A., Votier S.C., Bearhop S. 2018. *A phylogenetically controlled meta-analysis of biologging device effects on birds: Deleterious effects and a call for more standardized reporting of study data.* *Methods in Ecology and Evolution* 9(4), 946-955)

Europea nel 2004 e aggiornata nel 2008, riconosce la possibilità che in una regione biogeografica la stagione venatoria si protragga oltre i termini temporali indicati dal KCD a livello nazionale, qualora si dimostri che *“in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi”* (paragrafo 2.7.10). Tale possibilità è subordinata alla dimostrazione che esistano *“regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate”*. Per superare queste difficoltà, la Commissione Europea, nell’ultima revisione del KCD avviata nel 2018, ha introdotto la possibilità per gli Stati Membri di indicare differenti periodi di riproduzione e di migrazione per massimo tre ambiti geografici distinti del proprio territorio. Questa opportunità è stata colta dalla Finlandia e dalla Spagna che hanno fornito date distinte rispettivamente per due e per tre settori del territorio nazionale. Per l’Italia, il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto non sussistessero le condizioni per presentare dati differenziati su base geografica, per cui ISPRA è stato incaricato di effettuare un’analisi a livello nazionale.

In relazione a quanto sopra richiamato, qualora una o più Amministrazioni regionali intendano avvalersi della possibilità indicata al paragrafo 2.7.10, spetterebbe al MASE avviare un’istruttoria tecnica volta a definire uno o più ambiti geografici *“chiaramente distinguibili”* per il quale/i *“siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate”*, *“sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione”*; la raccolta di tali prove scientifiche andrebbe effettuata con una procedura analoga a quella seguita per la stesura del KCD.

Dunque, nel contesto di un’istruttoria sui calendari venatori non risulta possibile proporre e quindi valutare tempi di riproduzione e di migrazione specifici per ogni singola regione amministrativa italiana, se non in riduzione dei tempi indicati nel KCD. Al riguardo valgono i rilievi già espressi nel precedente punto 1) circa la diversità delle istruttorie necessarie per la determinazione delle date contenute nel KCD e per il rilascio dei pareri sui calendari venatori.

3) Il KCD rappresenta il riferimento della Commissione Europea per valutare il rispetto dell’art. 7.4 della direttiva 2009/147/CE da parte di ogni Stato Membro. Come già evidenziato, le procedure per richiedere alla Commissione Europea eventuali modifiche circa i periodi della riproduzione e/o della migrazione prenuziale di una o più specie o delle date per una parte del territorio nazionale, sono di competenza del MASE.

A tale riguardo è degno di nota quanto indicato dal Consiglio di Stato¹⁹: *“tra l’art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE ed il menzionato documento “Key Concepts” sussiste uno stretto nesso di integrazione, rispondendo esso alla finalità di fornire indicazioni operative ai fini applicativi della citata disposizione [...]. La sua produzione nasce infatti dall’esigenza di apprestare un metodo applicativo della direttiva coerente con l’obiettivo di assicurare la “completa protezione” delle specie cacciabili nel periodo della migrazione pre-nuziale [...]. In particolare, la Commissione ha inteso dare seguito concreto alla richiamata sentenza della Corte di Giustizia del 19 gennaio 1994,*

¹⁹ Sentenza n. 07182/2019

laddove si afferma 'in applicazione dell'art. 7, n. 4, della direttiva, la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche cacciabili deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di dette specie durante il periodo di migrazione che precede l'accoppiamento e che, di conseguenza, i metodi che intendono sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione o che conducono a ciò non sono conformi a detta disposizione'.”

d. Definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria nel caso di specie simili

Le date di chiusura della stagione venatoria per specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe non dovrebbero essere scaglionate ma dovrebbero coincidere tra loro, per rispettare quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea²⁰. Tale approccio dovrebbe essere adottato nel caso dei turdidi e degli uccelli acquatici. La fine della stagione venatoria va fatta coincidere con l'inizio della migrazione prenuziale della specie che, all'interno di ciascun gruppo, inizia a compiere spostamenti migratori più precocemente.

Per quanto riguarda la possibilità di confusione, il rischio risulta massimo nel caso di specie simili che tendono a formare stormi misti, come nel caso delle anatre. L'abbattimento accidentale di una specie protetta o non cacciabile nello stesso periodo dell'anno può accadere con una frequenza non trascurabile in quanto le femmine delle diverse specie presentano colorazioni simili tra loro e perché l'attività di caccia viene praticata anche in condizioni di luce non favorevole, quali l'alba o il tramonto, quando gli uccelli tendono a muoversi maggiormente. Il rischio di confusione è alto tra le anatre cacciabili e questa è una delle ragioni per cui è consigliabile fissare un periodo di caccia uguale per tutte le specie.

e. Prelievo del Colombaccio *Columba palumbus* in settembre e ottobre

Il KCD per l'Italia indica un esteso periodo di nidificazione del colombaccio, compreso tra la prima decade di aprile e la terza decade di ottobre, per cui in linea generale, la caccia nei confronti di questa specie dovrebbe avvenire solo a partire dall'inizio di novembre. Tuttavia, si ritiene ammissibile il prelievo venatorio a livello nazionale dalla terza domenica di settembre e in ottobre per le seguenti circostanze:

1. il colombaccio presenta uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale^{21,22,23}; in particolare, questa specie sta ampliando il proprio areale riproduttivo in tutto il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico;

²⁰ Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994, Causa C-435/92

²¹ BirdLife International 2024. IUCN Red List for birds. Downloaded from <https://datazone.birdlife.org/species/search> on 11/10/2024

²² BirdLife International 2021. *European Red List of Birds*. Luxembourg: Publications Office of the European Union

²³ Reporting Art. 12 della Direttiva Uccelli <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>

2. i movimenti migratori post-riproduttivi in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino all'inizio di dicembre, con picco in ottobre^{24,25,26}; tale circostanza fa sì che la caccia in settembre e ottobre venga esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale;
3. un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza;
4. la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" ammette la possibilità di consentire il prelievo nell'ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione.

D'altra parte, un'apertura della stagione venatoria all'inizio di settembre non risulterebbe adeguatamente giustificata per l'assenza delle motivazioni di cui ai punti 2) e 3).

Qualora codesta Amministrazione intenda acquisire informazioni a scala regionale atte a confermare la sostenibilità del prelievo esercitato nei mesi di settembre e ottobre, si consiglia di monitorare la popolazione nidificante nella regione, rilevando dati sulla fenologia e sul successo riproduttivo e di valutare lo stato di salute della popolazione verificandone la distribuzione, le variazioni di areale e l'abbondanza (tramite indici appositi).

APPROFONDIMENTI TECNICI SU ALCUNI ARGOMENTI DI PARTICOLARE RILIEVO

Forme di caccia

In generale la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia all'attività di cerca sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa) sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di *stress* negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di *stress* induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire; allo stesso tempo tende a

²⁴ Bricchetti P. e Fracasso G. 2006. Ornitologia Italiana, Vol. III. Perdisa Editore, Bologna

²⁵ Cavina E., Bucchi R., Busse P. 2018. *The general pattern of seasonal dynamics of the autumn migration of the wood pigeon Columba palumbus in Italy*. The Ring 40 10.1515/ring-2018-0001

²⁶ Andreotti A., Marcon A., Imperio S. 2022. *Hunting bag statistics to assess the onset of the pre-nuptial migration — the case study of the song thrush in the central Mediterranean*. European Journal of Wildlife Research 68: 46

diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo soprattutto nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti²⁷;

- b) aumento del numero di capi abbattuti, dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa. Al riguardo si ritiene che in gennaio l'intensità della caccia dovrebbe ridursi piuttosto che aumentare, in relazione al fatto che in questo mese le popolazioni selvatiche hanno già subito l'effetto della mortalità invernale che tende a manifestarsi soprattutto in concomitanza con l'arrivo delle prime ondate di freddo.

Superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia

Su incarico della Commissione Europea, l'Agenzia Chimica Europea (ECHA) ha effettuato una dettagliata istruttoria tecnica sul tema del piombo nelle munizioni da caccia, nel corso della quale ha analizzato l'ampia letteratura scientifica disponibile e ha approfondito i diversi aspetti connessi all'introduzione di un eventuale bando: dalle ricadute positive sulla salute degli animali e dell'uomo all'entità dei benefici economici, dall'impatto sull'industria e sul mondo della caccia alla diffusione di prodotti a base di materiali alternativi al piombo. Al termine di questa istruttoria, nel corso della quale sono stati coinvolti esperti, produttori di munizioni e *stakeholder*, ECHA ha prodotto un esauriente dossier tecnico²⁸ in cui sono stati illustrati in dettaglio gli effetti di questo metallo tossico sulla fauna selvatica, sull'ambiente e sulla salute umana e sono state fornite soluzioni per superare tali problematiche. In particolare, i principali effetti negativi evidenziati da ECHA dovuti all'uso del piombo nelle munizioni da caccia sul territorio dell'Unione Europea possono essere così riassunti:

- emissione di piombo contenuto nelle cartucce: 14.000 tonnellate/anno
- emissione di piombo contenuto nei proiettili: 122 tonnellate/anno
- numero di uccelli avvelenati in forma letale per ingestione primaria: 1,3 milioni/anno²⁹
- numero di uccelli avvelenati in forma sub-letale per ingestione primaria: 135 milioni/anno
- numero di uccelli avvelenati in forma sub-letale per ingestione secondaria: 14 milioni/anno
- numero di bambini che subiscono una perdita di quoziente intellettivo >0.06 punti: 70.000/anno
- numero di bambini che subiscono una perdita di quoziente intellettivo >1 punto: 4.400/anno.

Per superare queste problematiche, ECHA ha proposto un bando all'uso del piombo che renda

²⁷ A titolo di esempio si veda: Grignolio S., Merli E., Bonghi P., Ciuti S., Apollonio M. 2011. *Effects of hunting with hounds on a non-target species living on the edge of a protected area*. Biological Conservation 144(1), 641-649
<https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.10.022>

²⁸ <https://echa.europa.eu/it/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights>

²⁹ Questo dato è riferito all'avvelenamento degli uccelli che ingeriscono pallini da caccia dispersi sul terreno al di fuori delle zone umide. Nelle sole zone umide dell'Unione Europea si stima muoiano ogni anno almeno altri 700.000 uccelli acquatici

obbligatorio l'impiego di munizioni alternative. Ciò, secondo ECHA, comporterebbe un aggravio economico per i cacciatori europei compreso tra lo 0 e il 1,3% del costo per l'acquisto delle munizioni al piombo. La tempistica indicata da ECHA per l'introduzione del bando prevede 18 mesi per i proiettili utilizzati per il tiro con fucili a canna rigata e 5 anni per le cartucce utilizzate per i fucili a canna liscia.

Il forte impatto del piombo delle munizioni sugli uccelli rapaci è stato accertato anche in Italia nel corso di uno studio al quale ISPRA ha preso parte. Su un campione di 252 aquile e avvoltoi rinvenuti morti in Francia, Svizzera, Austria e Italia, il 44% è risultato contaminato dal piombo, mentre il 26% presentava valori di piombo tali da indicare un'intossicazione acuta³⁰.

Alla luce delle evidenze scientifiche disponibili e delle risultanze dell'istruttoria svolta da ECHA, lo scrivente Istituto è del parere che l'attività venatoria praticata con munizioni contenenti piombo non sia sostenibile, in quanto determina un'incidenza negativa sugli habitat e sulle specie protette ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. È necessario, pertanto, che le Amministrazioni competenti in materia di caccia si attivino al più presto per sensibilizzare i cacciatori e per prevedere il superamento del piombo in tempi brevi e certi, seguendo le indicazioni fornite da ECHA.

A questo riguardo si ritiene di evidenziare che gli stessi cacciatori risultano particolarmente penalizzati dall'uso di questo metallo, sia perché essi e le loro famiglie sono forti consumatori di carni di selvaggina (e quindi sono maggiormente esposti ai rischi sanitari legati all'ingestione del piombo), sia perché un numero elevato di animali cacciabili muore per gli effetti del saturnismo, riducendo quindi le possibilità di carniere.

Piani di gestione nazionali per gli uccelli


I Piani di gestione nazionali approvati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per coturnice *Alectoris graeca*, allodola, tortora selvatica, moriglione *Aythya ferina* e pavoncella *Vanellus vanellus* prevedono azioni per la salvaguardia e l'ampliamento degli habitat delle specie *target*. Dal momento che tali azioni rivestono notevole importanza non solo per migliorare lo stato di conservazione delle specie, ma anche ai fini di garantirne la cacciabilità, si invita codesta Amministrazione a darne piena attuazione sul proprio territorio.

³⁰ Bassi E., Facchetti R., Ferloni M., Pastorino A., Bianchi A., Fedrizzi G., Bertolotti I., Andreotti A. 2021. *Lead contamination in tissues of large avian scavengers in south-central Europe*. Science of The Total Environment, 778-146130. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146130>


Allegato II

**AREE DI SOVRAPPOSIZIONE DI LEPRE ITALICA (*Lepus corsicanus*)
E LEPRE EUROPEA (*Lepus europaeus*) IN CUI IL PRELIEVO
VENATORIO DELLA LEPRE EUROPEA È VIETATO.**


**REGIONE ABRUZZO
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026-2027**




Anversa degli Abruzzi



Pettorano sul Gizio



Rocca Pia




Rivisondoli



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Villavallelonga